

Avvertenze per la compilazione della richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia

1) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il **coniuge non legalmente ed effettivamente separato** che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

2) FIGLI A CARICO

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i **figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati**, che non abbiano redditi propri superiori a:

- **€ 2.840,51** al lordo degli oneri deducibili se di età superiore a 24 anni.
- **€ 4.000,00** al lordo degli oneri deducibili se di età inferiore a 24 anni (limite elevato a decorrere dal 1/1/2019).

N.B. Il dipendente o collaboratore deve **indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap e, se di età inferiore ai tre anni, specificarne la data di nascita**. Dovrà indicare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:

- in caso di **coniuge a carico** dell'altro, la **detrazione per figli spetta al 100%** a quest'ultimo;
- se il coniuge non è a carico, la **detrazione è ripartita al 50% tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati **ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato**;
- in caso di **separazione legale ed effettiva o di annullamento**, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, **la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario**;
- nel caso di **affidamento congiunto o condiviso**, in mancanza di accordo, la **detrazione è ripartita al 50%** tra i genitori.
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

Per i figli dei lavoratori extracomunitari, l'articolo 21, comma 6-bis del D.L. N. 269/03 dispone che la detrazione può essere riconosciuta solo se il lavoratore produce al sostituto d'imposta:

- per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;
- per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in Italiano ed asseverata dal Consolato italiano nel paese d'origine come conforme all'originale.

3) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano **altri familiari a carico** i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Cc e diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2, che **convivano con il contribuente o percepiscono assegni alimentari** non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali.

L'ammontare della **detrazione spettante va ripartito, "pro quota"**, tra coloro che ne hanno diritto.

Il dipendente/collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).

Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3:

- vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo;
- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

4) VALIDITA'

Il contribuente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni dichiarate.

In assenza la denuncia avrà effetto anche per i periodi d'imposta successivi.